

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:
Trin. Sem. Ass.
ROMA ..... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 80 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

PARTE UFFICIALE

Il N. 1489 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° del Nostro decreto 19 aprile 1873 n. 1368, concernente gli esami di ammissione e di promozione agli impieghi dell'Amministrazione esterna delle gabelle;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I magazzinieri delle private, qualunque sia l'importo dello stipendio e degli aggi loro assegnati, sono compresi, agli effetti delle nomine e delle promozioni, tra gli impiegati delle gabelle che, a termini del suddetto decreto, appartengono alla seconda categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 3 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. 1491 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 67 e 142 del regolamento annesso al R. decreto 22 febbraio 1863 sull'ordinamento generale della Regia Marina, i quali stabiliscono le norme per la corrispondenza della indennità di rappresentanza ai comandanti in capo di Dipartimento marittimo;

Visto l'articolo 8 del regolamento annesso al R. decreto 13 agosto 1865, che determina gli averi cui ha diritto l'ufficiale durante la licenza ordinaria;

Visto il R. decreto 14 agosto 1870, n. 5818, che modifica la durata delle licenze ordinarie di cui al precedente R. decreto 13 agosto 1865;

Vista la tabella annessa al R. decreto 17 marzo 1867, portante gli assegnamenti straordinari al personale della R. Marina a terra;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I comandanti in capo di dipartimento marittimo continueranno a percepire l'indennità di rappresentanza loro assegnata dal R. decreto 17 marzo 1867 tanto durante la loro assenza per licenza ordinaria, quanto durante la proroga della stessa.

Art. 2. Tale indennità sarà corrisposta ai comandanti in capo anche quando la loro assenza sia causata da motivi di servizio, e non si estenda oltre la durata di mesi tre.

Art. 3. Il direttore generale dell'arsenale, chiamato dal R. decreto 24 settembre 1868 a fungere le veci del comandante in capo, non avrà diritto alla indennità di rappresentanza di cui al precedente articolo 1°, se non dopo trascorso il trimestre di assenza del comandante in capo per qualsivoglia delle cause sopraindicate, e in questo caso perderà la indennità di funzioni spettante alla carica di direttore generale.

Art. 4. Nel caso poi che a far le veci del comandante in capo fosse destinato un ufficiale ammiraglio non avente incarichi nel Dipartimento, quest'ufficiale generale sarà considerato siccome in missione di servizio, e godrà delle indennità a ciò specialmente stabilite dalla tabella n. 5 annessa al R. decreto 1° aprile 1861 sino al termine del trimestre di assenza del titolare del dipartimento; trascorso questo termine, non sarà più considerato in missione, ed avrà diritto alla indennità di rappresentanza del comandante in capo.

Art. 5. Ogni anteriore disposizione al riguardo resta abrogata dalle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

A. RIBOTY.

Il N. DCLXXVIII (Serie 2°, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la domanda per l'aumento del capitale promossa dalla Società anonima per azioni nominative sedente in Firenze sotto la denominazione di Banca Agricola Nazionale, avente a scopo l'esercizio del credito agrario regolato dalla legge 21 giugno 1869 numero 5180;

Visto lo statuto di detta Società e i Reali decreti che la riguardano 17 marzo 1870 numero 2348, 21 maggio 1871 numero 67, e 17 maggio 1872 numero 299;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Vista la legge 21 giugno 1869, n. 5160;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. È approvato l'aumento del capitale della Banca Agricola Nazionale sedente in Firenze dalle lire 1,250,000 alle lire 2,500,000, mediante emissione di n° 25,000 azioni nuove da lire 50 ciascuna.

Art. II. Il contributo annuale della Società nelle spese della vigilanza governativa, pagabile a trimestri anticipati, è aumentato dalle 200 alle 300 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. DCLXXIX (Serie 2°, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per la fabbricazione e smercio dei prodotti chimici ad uso delle farmacie e delle industrie stabilite in Milano col titolo di Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici e col capitale nominale di lire 2 milioni, diviso in n. 4000 azioni da lire 500 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. La Società anonima per azioni al portatore denominata Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici sedente in Milano ed ivi costituiti coll'atto pubblico del 4 maggio 1873, rogato Vincenzo Strambio, al n. 1826 di repertorio, è autorizzata, e il suo statuto, che sta allegato all'atto costitutivo predetto per farne parte integrante, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2° del presente decreto.

Art. II. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'art. 7 sono aggiunte le parole « e salvo, nel caso dell'eventuale annullamento delle azioni dei soci morosi, il disposto dell'art. 154 dello stesso Codice. »

b) Nell'art. 10 dopo le parole « il cui possesso » sono inserite le parole « o la intestazione. »

c) All'art. 37 è sostituito il seguente: « Quando si facesse luogo all'aumento del capitale sociale, i possessori delle azioni emesse avranno in proporzione di queste il diritto di preferenza per la sottoscrizione di quelle da emettersi. Il Consiglio d'Amministrazione stabilirà le condizioni necessarie alla emissione. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale relative all'aumento del capitale dovranno verificarsi gli estremi stabiliti dall'art. 33 del presente statuto. »

d) L'art. 41 è soppresso, e vi è sostituito il seguente: « Art. 41. Il rendiconto dell'esercizio sarà pubblicato ogni anno e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, appena avrà conseguito l'approvazione dell'assemblea generale. »

Art. III. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 150 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. DCLXXX (Serie 2°, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per le modificazioni dello statuto presa in assemblea generale del 28 aprile 1873 dagli azionisti della Società per le riassicurazioni delle assicurazioni contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del vapore, anonima per azioni nominative, stabilita in Torino col titolo di Compagnia Italiana di Riassicurazione e col capitale nominale di 2 milioni di lire diviso in num. 400 azioni da lire 5000 ciascuna;

Visto lo statuto di detta Società e il R. decreto che lo approva in data 20 giugno 1871, num. 86;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. Sono approvate e rese esecutorie le modificazioni dello statuto della Compagnia Italiana di Riassicurazione adottate colla citata deliberazione sociale del 28 aprile 1873 che, contromodificate, sono le seguenti:

Nell'art. 2 alle parole « accettare in riassicurazione » sono sostituite le parole « conservare in riassicurazione ».

Nell'art. 14 al primo capoverso che comincia colle parole « Nel caso che il Consiglio » e che termina colle parole « elezione definitiva » è sostituito il capoverso seguente:

« Nel caso che il Consiglio di Amministrazione si trovasse ridotto di uno o due membri i consiglieri restanti possono provvedere alla loro surrogazione fino alla prima assemblea la quale procederà all'elezione definitiva; se mancessero più di due devono convocare l'assemblea onde provvedere alla nomina dei consiglieri mancanti ».

Art. II. Il bilancio della Compagnia Italiana di Riassicurazione sarà pubblicato ogni anno appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale e sarà trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il bilancio della Compagnia Italiana di Riassicurazione sarà pubblicato ogni anno appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale e sarà trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Visto l'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n° 1402;

MOVIMENTO DELLE PENSIONI ORDINARIE

di ciascun Ministero nel secondo trimestre dell'anno 1873, quale risulta dalle notizie pervenute all'Ufficio centrale delle pensioni (Ministero Finanze).

Table with columns: MINISTERI, ANNUALITÀ IN CORSO al 1° aprile 1873, ANNUALITÀ ESTINTE nel trimestre, ANNUALITÀ CONCESSE nel trimestre, ANNUALITÀ IN CORSO al 1° luglio 1873, INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA concesse nel trimestre. Rows include Finanze, Grazia, Giustizia e Culti, Affari Esteri, Istruzione Pubblica, Interno, Lavori Pubblici, Guerra, Marina, Agricoltura, Industria e Commercio, and Per tutti i Ministeri.

Firenze, 16 luglio 1873.

Il Direttore Capodivisione dell'Ufficio centrale delle Pensioni DE DOMINICI.

Nella domanda dovrà essere indicata l'Intendenza, fra quelle accennate di sopra, presso cui il concorrente intenda di subire l'esame.

Gli esami verseranno sulle materie indicate nel programma (allegato C) che fa seguito al più volte ricordato decreto del 28 maggio scorso e che fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 12 corrente, n° 191.

Firenze, li 15 luglio 1873.

Il Direttore Generale: BENNATI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Il Direttore Generale delle Gabelle Visto l'articolo 2 e seguenti del R. decreto 19 aprile anno in corso, n. 1368 (2° Serie), concernenti gli esami di nomina agli impieghi di commesso nelle dogane e nelle saline;

Visto il decreto Ministeriale del 28 maggio successivo, col quale furono stabilite le discipline degli esami suddetti,

Determina quanto segue:

Presso le Intendenze di finanza dei capiluoghi di provincia indicati nell'art. 9 del detto decreto Ministeriale saranno dati nel dì 3° dicembre prossimo e seguenti gli esami per la nomina ai surriferiti impieghi di commesso.

Gli aspiranti che intendano di essere ammessi ai suddetti esami dovranno presentarne domanda, o direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle in Firenze), o all'Intendenza della provincia nella quale prestino servizio o rispettivamente siano domiciliati, non più tardi del 31 ottobre p. v., corredata della tabella prescritta dall'art. 4 del detto decreto Ministeriale suddetto, se trattasi di funzionari indicati dalle lettere a), c), d) dello art. 8 del decreto Reale surriferito e dai documenti di servizio se trattasi di soggetti indicati dalla lettera b) di quel medesimo articolo.

Nella domanda dovrà essere indicata l'Intendenza, fra quelle accennate di sopra, presso cui il concorrente intenda di subire l'esame.

Gli esami verseranno sulle materie indicate nel programma (allegato A) che fa seguito al più volte ricordato decreto 28 maggio scorso e che fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 12 corrente, n. 191.

Firenze, li 15 luglio 1873.

Il Direttore Generale BENNATI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Il Direttore Generale delle Gabelle Visto l'art. 2 e seguenti del R. decreto 19 aprile anno in corso, n° 1368 (2° serie), concernenti gli esami di nomina agli impieghi di seconda categoria nell'Amministrazione delle Gabelle;

Visto il decreto Ministeriale del 28 maggio successivo, col quale furono stabilite le discipline degli esami suddetti,

Determina quanto segue:

Presso le Intendenze di finanza dei capiluoghi di provincia indicati nell'art. 9 del detto decreto ministeriale saranno dati nel dì 15 novembre prossimo e seguenti gli esami per la nomina ai surriferiti impieghi di seconda categoria.

Gli aspiranti che intendano di essere ammessi ai suddetti esami dovranno presentarne domanda o direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle in Firenze), o all'Intendenza della provincia nella quale prestino servizio o rispettivamente siano domiciliati, non più tardi del 14 ottobre p. v., corredata della tabella prescritta dall'art. 4 del detto decreto Ministeriale suddetto, se trattasi di funzionari indicati dalle lettere a), b), c) dell'art. 7 del ricordato decreto reale, e dei documenti voluti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale surriferito se trattasi di soggetti estranei al personale dell'Amministrazione finanziaria.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Si fa noto che il cavo sottomarino fra Shanghai (China) e Nagasaki (Giappone) è interrotto.

In seguito a ciò i telegrammi per Amoy e Shanghai (China) sono inoltrati a destinazione per posta da Hong Kong (China) o da Nagasaki (Giappone).

Firenze, 20 luglio 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3° pubblicazione).

Domandasi la rettifica dell'istestazione della rendita di lire 550 consolidato 5 per 0,0 emessa a Firenze col num. 96995 a nome di Lingua Carolina fu Giuseppe Antonio, nubile, domiciliata in Savignano (Cuneo), allegandosi l'identità della persona con quella di Lingua Paolina fu Giuseppe Antonio domiciliata come sopra.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 30 maggio 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOGLIOLO.